

COMUNE DI
MASSINO VISCONTI
Provincia di Novara

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 37	
WW/Deliberare/D.C.A4.000	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale in materia di cremazione dispersione e affidamento delle ceneri

L'anno duemilanove addì Ventisette del mese di Novembre alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

- 1) AIROLDI Antonio Sindaco
- 2) ROSSI Francesco
- 3) RAGAZZONI Gabriele
- 4) RAGAZZONI Mauro
- 5) PIEMONTESI Tiziano
- 6) ALBINI Maria
- 7) ROSSI Michela Comazzi
- 8) GALIMBERTI Alex
- 9) GEMELLI Angelo
- 10) BUZZI Angela
- 11) ZANETTA Samuela
- 12) MARGNINI Marco
- 13) PONZIO Angelo

Pres.ti	Ass.ti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
	X
X	
X	
Totali	11 2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Castellano Giuseppina la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Airol di Antonio - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 09 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI
CREMAZIONE DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

Vista la Legge Regionale Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";

Considerato che l'art. 6, comma 2, della Legge Regionale n. 20/2007 prevede che i comuni, in osservanza dell'art. 4 disciplinino, le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale.

Ritenuto necessario dover garantire ai cittadini utenti l'esercizio di un diritto sancito dalla Legge, adottando apposita disciplina circa le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale.

Sentita la relazione del Vice Sindaco Gemelli Angelo.

Sentito l'intervento del Sindaco che nel riassumere in sintesi la proposta di regolamento fa presente anche della situazione attuale delle concessioni disponibili: n. 28 loculi, n. 13 ossari (oltre agli ossari vecchi all'entrata del cimitero), n. 5 tombe di famiglia, preannunciando che quanto prima si dovrà procedere alla progettazione di nuovi loculi e quindi anche di cellette per le urne cinerarie.

Visto lo schema di regolamento comunale allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa e. ritenuto lo stesso meritevole di approvazione

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Con voti favorevoli 11, contrari zero, astenuti zero. espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento comunale in materia di cremazione dispersione conservazione e affidamento delle ceneri allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

COMUNE MASSINO VISCONTI
Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE

**IN MATERIA DI CREMAZIONE
DISPERSIONE CONSERVAZIONE
E AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

(Approvato con verbale Consiglio Comunale n. 37 in data 27.11.2009)

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, così come l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri. Esso è dettato dalle disposizioni normative in materia, tra cui si richiama:

- il D.P.R. 10.09.1990 n. 285
- la Circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998 n. 10
- il D.P.R. 03.11.2000 n. 396
- la L. 30.03.2001 n. 130
- la Legge Regionale - Piemonte- del 31.10.2007 n. 20.

Le disposizioni del presente regolamento integrano e si armonizzano con quelle del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 13.10.1995, modificato con delibera Consiglio Comunale n. 10 del 18.3.2005 e omologato dal Ministero della Sanità in data 06.07.2005 Prot. digprevIV16066/E2b

Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 2 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che il defunto non è portatore di stimolatore cardiaco o di apparecchi simili ai sensi dell'art. 70 del DPR 285/90. In caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari.
- c) In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso.
- d) La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdetto

Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'A.S.L. del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs 15.7.2003 n. 254.

3. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno trenta, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati dal Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente. Alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione del cadavere, nel caso in cui non si presenti la famiglia e nel caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal comune, il Sindaco dispone con propria ordinanza la cremazione delle salme inconsunte decorsi almeno trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di uno specifico avviso. Nei casi di cremazione disposte dall'Ufficio del Comune, le ceneri derivanti saranno successivamente deposte nel cinerario comune. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.

Art. 3 – Caratteristiche urna cineraria

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

Art. 4 – Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione, **in forma indivisa**, possono essere:

-Tumulate nel cimitero in cellette cinerarie monoposto;

-Tumulate nel cimitero in cellette ossario. In tal caso un ossario può prevedere la tumulazione di una o più urne cinerarie fino alla capienza della celletta.

La durata della concessione non può superare il periodo previsto dalla concessione originaria che si intende quella per cui la concessione è stata concessa.

La tariffa prevista per la concessione dell'ulteriore tumulazione dell'urna sarà pari al 70% della tariffa vigente per la concessione della celletta ossario.

-Tumulate in tombe di famiglia in loculo appositamente destinato alla tumulazione delle urne cinerarie e/o cellette ossario fino alla capienza.

-Tumulate in tombe denominate "giardinetto". In tal caso il giardinetto può prevedere la tumulazione di una o più urne cinerarie da tumularsi nel loculo ove trovasi già tumulato il concessario.

La durata della concessione non può superare il periodo previsto dalla concessione originaria per cui il giardinetto è stato concesso.

La tumulazione dell'urna cineraria nel sepolcro è possibile di norma nel periodo invernale qualora ci siano le condizioni igienico sanitarie.

Non può essere rilasciata la concessione cimiteriale denominata “giardinetto” solo per la sepoltura delle urne cinerarie.

La tariffa prevista per la concessione della tumulazione dell’urna cineraria nel giardinetto sarà pari al 45% della concessione originaria

-Tumulato in loculi ove trovasi già tumulato il parente di 1° grado o il coniuge se la capienza lo consente. Si prevede la possibilità di max una urna cineraria per loculo se la capienza lo consente.

Non è prevista la possibilità di rilascio di concessione di loculo solo per la tumulazione di urna cineraria.

La durata della concessione non può superare il periodo previsto dalla concessione originaria per cui il loculo è stato concesso.

La tumulazione dell’urna cineraria nel loculo è possibile di norma nel periodo invernale qualora le condizioni igienico sanitarie lo consentano.

La tariffa prevista per la concessione della tumulazione dell’urna cineraria nel loculo di cui sopra sarà pari a 20.% della concessione per la concessione del loculo

-Conservate nel cimitero comunale che nel Comune di Massino Visconti coincide con l’ossario comune

-Inumate qualora le caratteristiche del materiale dell’urna (biodegradabile) lo consentano in area cimiteriale appositamente individuata

-Consegnate al soggetto affidatario

-Disperse secondo la volontà del defunto purchè autorizzabile

2. Nel cimitero del comune verrà predisposto un giardino delle rimembranze, inteso come area definita e delimitata all’interno del cimitero in cui disperdere le ceneri

L’ubicazione e la dimensione delle aree da destinare a **giardino delle rimembranze per la dispersione delle ceneri e campo di inumazione delle urne** all’interno del cimitero comunale saranno individuate con successivo provvedimento.

La dispersione delle ceneri nel cinerario comune verrà effettuata dal necroforo e/o operatore cimiteriale.

La tumulazione, l’inumazione e la dispersione delle ceneri nel cinerario comune sono soggette a versamento preventivo di apposita tariffa pari ad € 100,00.

3. In caso di affidamento a familiare l’urna deve essere sigillata e collocata in apposita nicchia in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato all’art. 4 e 3 della L.R. 20/2007.

Gli atti di affidamento e di dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell’ambito territoriale del Comune di Massino Visconti. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere anche l’autorizzazione del Comune di competenza.

Art. 5 – Affidamento e dispersione delle ceneri

1. L’affidamento delle ceneri è disciplinato dalla Legge 30.03.2001 n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 75 76 e 77 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla

maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007.

Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

2. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 Legge Regione Piemonte. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta nel cimitero per il periodo previsto dall'apposito regolamento.

3. Qualora la custodia avvenga in comune diverso dal Comune di Massino Visconti ma in territorio Regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al comune ove avverrà la custodia.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o decesso, la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

- a. i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b. la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato.
- c. L'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto.
- d. L'obbligazione per l'affidatario di informare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento.
- e. La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna nonché la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, e che sarà aggiornato a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 6 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla Legge 30.03.2001 n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione manifestata attraverso processo verbale, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 75 76 e 77 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge Regionale 31.10.2007 n. 20.
2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi Regionali ed i singoli regolamenti Comunali, ove si intenda procedere con la dispersione. Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio Comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 Legge R.P.
3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74 75 76 e 77 del C.C. o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. **In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali, in attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi diritto.**
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal defunto; qualora il defunto non abbia individuato l'incaricato della dispersione delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita nell'ordine e dalle persone, così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 della Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007.
5. La persona che esegue la dispersione in aree diverse dal quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e nell'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta dall'operatore del cimitero. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Massino Visconti ma in territorio Regionale, l'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di eseguire controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.
Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 c.p., l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.
7. In attesa della dispersione delle ceneri l'urna cineraria deve essere conservata nel cimitero comunale (camera mortuaria).

Art. 7 – Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati.
2. I dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione.
3. I dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove.
4. Il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile.
5. La dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della Legge Regionale Piemonte n. 20 del 31.10.2007, nonché una **dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata oppure consegnata al cimitero comunale che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente.**
6. L'Autorizzazione nel proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale o dell'Ente proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

Art. 8 – Luoghi di dispersione delle ceneri

- 1) La dispersione delle ceneri è consentita nel territorio comunale nei seguenti luoghi:
 - a) Nell'area a ciò destinata all'interno del cimitero di Massino Visconti;
- 2) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada)
E' altresì vietata la dispersione in edifici, in altri luoghi chiusi, in aree adibite a verde attrezzato (parchi e giardini pubblici, aree gioco, aree pic nic, luoghi in cui si somministrano alimenti e bevande)
- 3) Al di fuori del cinerario comune previsto nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. E' altresì vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri;
- 4) E' vietata la dispersione in aria (al vento);
- 5) La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, perché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile;
- 6) La dispersione all'interno del cimitero deve avvenire esclusivamente tramite interrimento dell'urna cineraria in materiale biodegradabile

In caso di dispersione delle ceneri in luoghi non facenti parte del territorio del Comune di Massino Visconti, i soggetti affidatari sono tenuti a comunicare al comune di destinazione con almeno dieci giorni di preavviso (come previsto dall'art. 7 della L.R. n 20) le modalità di dispersione delle ceneri onde consentire ai competenti uffici una verifica sul rispetto delle norme che regolano la dispersione in quel Comune.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, deve essere espressamente autorizzato, e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche (art. 3 comma 4 lettera f) Legge 130/01)

Art. 9 – Senso comunitario della morte

Affichè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla Legge R.P. n. 20/07, è realizzata nel cimitero apposita targa, collettiva, solo per persone che in vita erano residenti o deceduti in Massino Visconti, che riporta i dati anagrafici del defunto (cognome/nome data nascita e data decesso). I costi connessi sono a cura e a carico dei famigliari del defunto. La targa potrà avere dimensione massima di 15 cm di base e 5 cm di altezza.

Art. 10 – Tariffa per la dispersione nei cimiteri

Ai sensi del D.M. 1.07.2002 e ssmm è istituita la tariffa per la dispersione delle ceneri nell'apposita area nel cimitero di Massino Visconti pari ad Euro 100,00

Art. 11 – Controlli e sanzioni

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da Leggi e regolamenti, secondo quanto previsto del'art. 107 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285 nonché dell'art. 7 bis D.Lgs 18 agosto 2000, n 267 e successive modifiche ed integrazioni, e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna cineraria.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to: Airoidi Antonio

Il Segretario Comunale
F.to: Castellano Giuseppina

N. 3235 Reg. Pubbl.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

....., li

Il Messo Comunale
F.to: Buzzi Maria

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 D.Lgs n. 267/2000)
 - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo

....., li

Il Funzionario incaricato